

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 E MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2021 N. 207

OMISSIS

Art. 3

(Emissioni di Titoli del debito pubblico)

1. In conformità e per dare esecuzione a quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126, è disposta l'emissione di Titoli del debito pubblico, per un ammontare complessivo corrispondente a euro 53.770.000,00.
2. I Titoli del debito pubblico di cui al comma 1, sono riservati in emissione alla Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. in conformità al programma di risoluzione.
3. Le caratteristiche dei Titoli del debito pubblico di cui al comma 1 sono definite all'articolo 4.
4. Con decreto delegato il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere titoli del debito pubblico, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2022, in conformità e per dare esecuzione a quanto disposto dall'articolo 7 del Decreto Delegato n.126/2020, fino ad un ammontare massimo di euro 150.000.000,00 da destinarsi in via riservata alla Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A..
5. A decorrere dalla data di emissione dei Titoli del debito pubblico di cui ai commi 1 e 4, e sino alla data in cui avrà luogo il rimborso degli stessi, dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio finanziario, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza che trovano imputazione sul capitolo 1-3-2425 "Quote interessi emissione Titoli del debito pubblico e quote interessi, oneri e spese legali per finanziamenti nazionali o internazionali".
6. Per effetto di quanto disposto dal presente articolo, sono autorizzate le seguenti registrazioni sul bilancio economico – patrimoniale dello Stato:
 - l'iscrizione dei titoli del debito pubblico, trattandosi di un conferimento a riserva, viene contabilizzata in aumento della partecipazione dell'Ecc.ma Camera nella Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A.;
 - l'emissione dei titoli del debito pubblico di cui al presente articolo non trova registrazione nel bilancio finanziario dello Stato.
7. Il Congresso di Stato è autorizzato ad intervenire, tramite apposito decreto delegato, sul credito d'imposta della Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. sino all'azzeramento.

Art.4

(Caratteristiche dei Titoli del debito pubblico)

1. I Titoli del debito pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, hanno le seguenti caratteristiche:
 - emittente: Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino;
 - valore nominale complessivo massimo dell'emissione: 53.770.000,00;
 - valuta di denominazione: euro;
 - valore nominale unitario del titolo non frazionabile: 1.000,00;
 - numero massimo di titoli oggetto di emissione: 53.770,00;
 - data di godimento iniziale: 22 luglio 2022;
 - data di scadenza: 21 luglio 2032;
 - durata: 10 anni;
 - data pagamento cedola: 21 luglio di ogni anno, o, se non lavorativo, primo giorno lavorativo immediatamente successivo, senza riconoscimento di alcuna maggiorazione di interessi;

- data di regolamento dell'emissione: 21 luglio 2022;
 - prezzo di emissione: 100,00 per cento del valore nominale unitario;
 - tasso fisso pari all'1,00 per cento annuo lordo;
 - prezzo di rimborso a scadenza: 100,00 per cento del valore nominale unitario;
 - prezzo di rimborso anticipato (eventuale): 100,00 per cento del valore nominale rimborsato; - convenzione di calcolo: Actual/Actual;
 - codice ISIN: con Delibera del Congresso di Stato sarà assegnato il codice ISIN ai Titoli del debito pubblico oggetto dell'emissione.
2. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di Agente Pagatore, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) della Legge 29 giugno 2005 n.96, interviene, per conto dell'Emittente, nel regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di pagamento delle cedole, di rimborso a scadenza e di eventuale rimborso anticipato dei titoli del debito pubblico oggetto dell'emissione. Il pagamento delle cedole e il rimborso a scadenza, sono eseguiti dall'Agente Pagatore previa messa a disposizione delle somme necessarie da parte dell'Emittente.
 3. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino regola le operazioni di cui al comma 2 sui conti intrattenuti presso la stessa Banca Centrale dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che aderiscono direttamente al servizio di deposito centrale di titoli operato dalla medesima Banca Centrale e al sistema di regolamento titoli gestito dalla stessa.
 4. I titoli del debito pubblico previsti dal presente articolo sono "al portatore" ed emessi in forma dematerializzata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8.
 5. Il servizio di deposito centrale dei titoli è affidato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
 6. Il trasferimento dei titoli del debito pubblico avviene unicamente tramite la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quale depositario centrale dei medesimi, e i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che aderiscono direttamente al servizio di deposito centrale di titoli operato dalla stessa Banca Centrale e al sistema di regolamento titoli gestito dalla stessa.
 7. È facoltà dell'Emittente procedere al rimborso, anche parziale, dei titoli emessi, contestualmente alla data di pagamento di ciascuna cedola annuale, con preavviso di almeno trenta giorni lavorativi secondo il calendario TARGET2. Dalla data di rimborso, totale o parziale, i Titoli del debito pubblico oggetto dell'emissione cessano di maturare interessi sul valore nominale rimborsato.
 8. Gli interessi e gli altri redditi derivanti dai titoli del debito pubblico di cui al presente articolo sono esenti dall'Imposta Generale sul Reddito.
 9. Per qualsiasi contestazione inerente ai titoli del debito pubblico di cui al presente articolo è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria sammarinese.
 10. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di agente pagatore e depositario centrale dei titoli del debito pubblico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, fornisce, anche utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria, le istruzioni inerenti alla gestione operativa dell'emissione, in particolare riguardo al collocamento, al trasferimento, al rimborso dei titoli e al pagamento delle cedole.
 11. Le comunicazioni agli obbligazionisti e le informazioni riguardanti i titoli del debito pubblico di cui al presente articolo sono rese disponibili tramite pubblicazione sul sito della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e sul sito della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

OMISSIS

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato unicamente ad agevolare la consultazione del provvedimento normativo. Il documento non costituisce pertanto testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.